




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2291

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

*(Approvato dal Senato – A.S. 1319)*

N. 320 – 2 aprile 2025



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2291

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

*(Approvato dal Senato – A.S. 1319)*

N. 320 – 2 aprile 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	4
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	4
ARTICOLI DA 1 A 8 DELL'ACCORDO .....	8
DISPOSIZIONI GENERALI E CONTENUTO DELL'ACCORDO .....	8
ARTICOLI DA 9 A 14 E ARTICOLO 27 .....	13
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.....	13
ARTICOLI DA 15 A 24, ARTICOLO 26 E ARTICOLI 28 E 29 DELL'ACCORDO .....	23
DISPOSIZIONI DIVERSE .....	23
ARTICOLO 25 E CLAUSOLE III E IV DELL'ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO.....	27
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	27



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2291</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	si
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Tremonti (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	III (Esteri)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (AS 1319), autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. La RT, riferita all'AS 1319, risulta tuttora utilizzabile. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni, con una Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio)<sup>1</sup>. Di tale documentazione si dà conto nel presente *dossier*.

L'Accordo è formato da 29 articoli e da un Allegato, inerente alla disciplina del trasferimento di dati personali tra gli istituti competenti.

Si ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, in data 22 gennaio 2025, ha reso sul testo originario del provvedimento parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione delle disposizioni finanziarie, nei termini sotto riportati all'articolo 3, comma 1<sup>2</sup>, del disegno di legge di ratifica.

---

<sup>1</sup> Cfr. seduta della 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del 21 gennaio 2025.

<sup>2</sup> A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 del relatore.

In data 4 marzo 2025, la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo all'Assemblea sul nuovo testo dell'AS 1319.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica**

#### **Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione e disposizioni finanziarie**

**Le norme** prevedono che il Presidente della Repubblica sia autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (articolo 1).

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso (articoli 2 e 4).

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 3, comma 1).

Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto sopra previsto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 2).

La **relazione tecnica** - in relazione agli articoli 1 (autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica), 2 (ordine di esecuzione dell'Accordo) e 4 (entrata in vigore dell'Accordo) – afferma che dalle suddette disposizioni, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari.

Nella tavola seguente, infine, vengono riportati gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'Accordo (minori entrate contributive, di cui all'articolo 7, e oneri pensionistici, di cui agli articoli da 9 a 12 e l'articolo 14), con la decorrenza e incidenza per anno.

<b>Maggiori oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'Accordo</b> (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (importi in milioni di euro)				
Anno	Maggiori oneri pensionistici	Minori entrate contributive "distaccati"	Totale	Di cui integrazione al minimo
2025	-4,8	-2,4	-7,2	-1,9
2026	-7,3	-2,4	-9,7	-2,9
2027	-9,5	-2,5	-12,0	-3,7
2028	-11,1	-2,5	-13,6	-4,5
2029	-11,2	-2,6	-13,8	-4,5
2030	-12,8	-2,6	-15,4	-5,1
2031	-14,6	-2,7	-17,3	-5,3
2032	-15,3	-2,7	-18,0	-5,8
2033	-15,6	-2,8	-18,4	-6,3
2034	-16,2	-2,8	-19,0	-6,8

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame recano, agli articoli 1, 2 e 4, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la decorrenza dell'entrata in vigore dell'Accordo. In proposito, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle stesse.

L'articolo 3, inoltre, reca le disposizioni finanziarie, concernenti la valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo e le modalità di

copertura degli oneri medesimi nonché una clausola di invarianza finanziaria riferita alle altre disposizioni dell'Accordo stesso.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato, in data 22 gennaio 2025, ha reso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione delle disposizioni finanziarie, nei termini sopra riportati all'articolo 3, comma 1. A seguito dell'approvazione presso la 3ª Commissione, in sede referente, dell'emendamento 3.1 del relatore, che ha aggiornato i riferimenti alle annualità dei fondi speciali, le condizioni sono state recepite nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Per le considerazioni relative alla quantificazione dei suddetti oneri, si rimanda alle schede comprendenti l'articolo 7 e gli articoli da 9 a 14.

Infine, si osserva che, poiché la RT ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento il 1º gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai superata, dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031,

8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 710.060.326 euro per l'anno 2027. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali per tutte le annualità considerate dalla disposizione di copertura finanziaria, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le riduzioni ad esso complessivamente apportate non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per le medesime annualità.

Si rappresenta, infine, che il comma 2 dell'articolo del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della predetta clausola.

## **ARTICOLI da 1 a 8 dell'Accordo**

### **Disposizioni generali e contenuto dell'Accordo**

Le norme prevedono, in particolare:

- la definizione del campo di applicazione dell'Accordo che riguarda, per la Moldova: la pensione per limite d'età; la pensione e l'indennità di disabilità causata da una malattia o da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; la pensione ai superstiti. Per l'Italia riguarda: le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria; le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'INAIL. Inoltre, l'Accordo riguarda le prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le suddette prestazioni. Non si applica, invece: per l'Italia, all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia; per la Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali (articolo 2);
- che l'Accordo si applichi alle persone che sono state o sono soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. L'Accordo si applica anche ai rifugiati e agli apolidi, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti. Le persone godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato (articoli 3 e 4);
- che sia garantita, per le persone cui viene applicato l'Accordo, la disapplicazione delle disposizioni legislative di una Parte che limitano il pagamento delle prestazioni a causa della residenza o della dimora nell'altra Parte del beneficiario o di un suo familiare (articolo 5);
- che i lavoratori cui si applicano le disposizioni dell'Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando le relative eccezioni (articoli da 6 a 8);

Dette eccezioni prevedono, in particolare:

- che il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimanga soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi;
- un lavoratore autonomo che si reca a esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continui a essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimanga soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati siano soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
- gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangano assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato rimangano assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio;

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- l'articolo 1, che reca le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'accordo, ha carattere ordinamentale e da esso non derivano oneri finanziari;
- l'articolo 2 individua il campo di applicazione *rationae materiae* positivo e negativo, in Italia e in Moldova, con relativa clausola di salvaguardia europea. Le prestazioni

- non contributive, tra cui l'assegno unico universale sono, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo, escluse dal campo di applicazione dell'Accordo. La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri finanziari;
- l'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica, altresì, ai rifugiati e agli apolidi residenti nel territorio italiano o moldavo, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri finanziari;
  - l'articolo 4 garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento riguarda anche i cittadini UE. Dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari;
  - l'articolo 5 garantisce, per le persone cui viene applicato l'Accordo, la disapplicazione delle disposizioni legislative di una Parte che limitano il pagamento delle prestazioni a causa della residenza o della dimora nell'altra Parte del beneficiario o di un suo familiare. La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri finanziari;
  - l'articolo 6 prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa;
  - l'articolo 7 contiene le eccezioni al precedente articolo 6. Esse riguardano anche i lavoratori dipendenti di un'impresa, con sede in uno degli Stati contraenti che, nel caso siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la loro occupazione nell'altro non superi il periodo di 24 mesi, e salvo proroga di ulteriori 24 mesi. L'applicazione di tale disposizione comporta un mancato gettito contributivo in Italia da parte dei lavoratori moldavi distaccati in Italia, che attualmente, in virtù del distacco e in assenza di accordo, versano i contributi in Italia. Al momento non si è in possesso di dati che possano costituire una base per la valutazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il numero di lavoratori distaccati in Italia fosse pari a 150 con una retribuzione media annua di 40 mila euro, il minore gettito contributivo, considerando la contribuzione IVS e le contribuzioni minori, sarebbe pari a 2,4 milioni di euro

all'anno 2025. Nella tavola relativa agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'Accordo è riportato lo sviluppo temporale. Per quanto riguarda le restanti categorie professionali citate dalle restanti disposizioni dell'articolo 7, che mantengono l'attuale *status quo*, non si ravvisano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il secondo comma della disposizione prevede che le Parti possano, di comune accordo, stabilire eccezioni per alcune categorie di personale: dette eccezioni andranno eventualmente concordate tra le Parti e costituiranno emendamenti all'Accordo. Non si ravvisano pertanto oneri finanziari derivanti dalla disposizione in parola, che allo stato attuale conferisce alle Parti la mera facoltà di accordarsi su ulteriori eccezioni al regime da esse stabilito;

- l'articolo 8 prevede che il personale contrattato localmente, al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri di dette missioni diplomatiche e uffici consolari, possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio. Dall'applicazione della disposizione, che conferma l'attuale *status quo*, non derivano oneri finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame (articoli da 1 a 5) definiscono il campo di applicazione dell'Accordo, che per la Moldova riguarda: la pensione per limite d'età; la pensione e l'indennità di disabilità causata da una malattia o da un infortunio sul lavoro o malattia professionale; la pensione ai superstiti. Per l'Italia, il campo di applicazione riguarda: le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria; le rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL. Inoltre, l'Accordo si applicherà alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle sopra descritte. Dal punto di vista soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che sono state o sono soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e dalla loro applicazione non derivano oneri finanziari.

In proposito, non si formulano pertanto osservazioni, rimandando alle considerazioni osservazioni espresse nella scheda successiva che analizza nel dettaglio le implicazioni relative alle prestazioni sopra indicate.

Le disposizioni, inoltre, prevedono che i lavoratori interessati siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando contestualmente le relative eccezioni (articoli 6 e 7). Tra le eccezioni vanno annoverati i lavoratori dipendenti di un'impresa, con sede in uno degli Stati contraenti che, nel caso siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la loro occupazione nell'altro non superi il periodo di 24 mesi, e salvo proroga di ulteriori 24 mesi. La RT afferma che l'applicazione di tale disposizione comporta un mancato gettito contributivo in Italia da parte dei lavoratori moldavi distaccati nel nostro Paese, che attualmente, in virtù del distacco e in assenza di accordo, versano i contributi in Italia, fornisce – anche in assenza di dati che possano costituire una base per la valutazione – una platea presunta di 150 lavoratori interessati e una retribuzione media annua di 40 mila euro. In proposito, si rileva la necessità di acquisire chiarimenti circa le ipotesi sottostanti alla definizione dei suddetti parametri, pur evidenziando che la quantificazione appare improntata a criteri di prudenzialità alla luce dell'aliquota media contributiva utilizzata (40 per cento) e della mancata imputazione degli effetti fiscali positivi indotti.

Infine, si prevede che il personale al servizio delle rappresentanze diplomatiche possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio (articolo 8).

In proposito, non si formulano osservazioni giacché tale disposizione, come evidenziato dalla RT, non innova rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

## ARTICOLI da 9 a 14 e ARTICOLO 27

### Prestazioni pensionistiche

Le norme prevedono:

- la totalizzazione, se necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che essi non si sovrappongano, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro previste dall'Accordo (articolo 9);
- che, se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite da uno Stato per il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione da esso applicati. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato, a una prestazione calcolata ai sensi del successivo articolo 11 (articolo 10);
- se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato, l'Istituto competente di detto Stato applica le disposizioni relative alla totalizzazione. Se la legislazione di uno Stato subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni relative alla totalizzazione, l'Istituto di ciascuno Stato procede come segue:

- a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
- b) stabilisce l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato

per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituto competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.

Se la legislazione di uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica (articolo 11);

- che l'Istituto di uno Stato non sia tenuto a corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiunge almeno un anno. Tali periodi sono presi in considerazione dall'Istituto competente dell'altro Stato (articolo 12);
- che qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che dette condizioni si realizzano (articolo 13);
- se la legislazione di uno degli Stati subordina le prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni (articolo 14);
- le disposizioni del presente Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. L'Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore (articolo 27).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue.

### **Gli elementi e le ipotesi alla base della valutazione**

Con riferimento alle popolazioni potenzialmente interessate, si è preliminarmente rilevato che i cittadini italiani iscritti presso l'anagrafe dei Consolati italiani nella Repubblica di Moldova, a dicembre 2023, sono 6.891, mentre i cittadini della Repubblica di Moldova regolarmente soggiornanti in Italia sono 107.377. Si è ritenuto, pertanto, di limitare la valutazione alla stima degli oneri relativi ai cittadini della Repubblica di Moldova in Italia.

L'esame effettuato sugli archivi dell'INPS ha permesso di determinare sia il numero dei cittadini della Repubblica di Moldova che nel corso dei vari anni, fino al 2022, hanno versato contributi previdenziali e che sono in Italia attraverso un permesso di soggiorno, sia il numero dei soggetti nati in Moldova, con cittadinanza comunitaria, che risultano aver versato contributi in Italia. Nella tavola 2.1 viene riportata la distribuzione per sesso e fascia d'età.

<b>Tavola 2.1 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini della Repubblica di Moldova con permesso di soggiorno e dei nati in Moldova con cittadinanza comunitaria, che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni (l'età è riferita al 2022)</b>			
Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	1.190	758	1.948
20-24	6.507	5.075	11.582
25-29	11.416	10.634	22.050
30-34	14.860	16.296	31.156
35-39	17.069	22.285	39.354
40-44	14.805	22.599	37.404
45-49	11.437	21.271	32.708
50-54	7.915	18.602	26.517
55-59	5.878	18.193	24.071
60-64	4.809	18.959	23.768
65 e oltre	3.452	17.423	20.875
<b>Totale</b>	<b>99.338</b>	<b>172.095</b>	<b>271.433</b>

Partendo dal collettivo precedente, la tavola 2.2 evidenzia coloro che hanno effettuato versamenti contributivi nel corso del 2022.

<b>Tavola 2.2 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini della Repubblica di Moldova che con permesso di soggiorno e dei nati in Moldova con cittadinanza comunitaria, che hanno versato contributi all'INPS nel 2022 (l'età è riferita al 2022)</b>			
Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	1.152	719	1.871
20-24	5.486	4.119	9.605
25-29	8.480	7.336	15.816
30-34	9.712	9.798	19.510
35-39	10.879	13.220	24.099
40-44	9.579	14.410	23.989
45-49	7.396	14.628	22.024
50-54	4.893	13.353	18.246
55-59	3.392	12.873	16.265
60-64	2.257	11.933	14.190
65 e oltre	850	6.809	7.659
<b>Totale</b>	<b>64.076</b>	<b>109.198</b>	<b>173.274</b>

Con riferimento alle variabili macroeconomiche e demografiche, si è ipotizzato che:

- l'inflazione, le retribuzioni e il prodotto interno lordo nonché l'importo della pensione minima varino, nel periodo in esame, in base al quadro macroeconomico più recente;
- la mortalità delle popolazioni oggetto della valutazione sia quella delineata nella tavola di mortalità ISTAT 2022.

Inoltre, si è tenuto conto:

- dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011 (riforma Fornero), tenendo anche conto del nuovo livello di minimo (pari a una volta l'assegno sociale) per l'ottenimento della pensione di vecchiaia a 67 anni per gli assicurati appartenenti al regime contributivo (come detto, si è tenuto conto dell'integrazione al trattamento minimo: trattandosi di una bozza di accordo, è stato indicato il suo valore, in modo tale che possa essere scorporato qualora si decidesse per la sua non applicabilità);
- degli effetti della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini) in materia di concessione, agli extracomunitari rimpatriati, di una rendita calcolata con il sistema contributivo all'età prevista per l'erogazione dell'assegno sociale;
- dell'ipotesi di continuità di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;
- della previsione che l'Accordo non conferisca alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data di entrata in vigore;
- dell'ipotesi che all'età di 67 anni una percentuale dei lavoratori, pari al 20% di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione e che non hanno usufruito della legge Bossi-Fini, ottengano il Reddito di inclusione con un importo medio di 400 euro mensili;
- della data di entrata in vigore della Convenzione che, in mancanza di indicazioni, si ipotizza fissata al 1° gennaio 2025.

### **La valutazione dell'onere pensionistico derivante dall'Accordo**

Nel paragrafo si riporta la valutazione dell'onere pensionistico derivante dall'eventuale applicazione dell'Accordo.

Le gestioni dell'INPS interessate dall'Accordo sono le seguenti:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

- la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
- i regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'istituto.

Di seguito vengono esposte dapprima le stime dell'onere pensionistico verso i cittadini della Repubblica di Moldova derivante dall'attuale quadro legislativo. Successivamente, si presentano le stime degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo.

#### Onere attuale quadro normativo

In base alla legislazione vigente le prestazioni vengono erogate considerando unicamente i periodi di contribuzione nei singoli Paesi. Come accennato in precedenza i requisiti considerati sono quelli previsti dalla legge 214/2011:

- pensione di vecchiaia: 67 anni<sup>3</sup> unitamente a 20 anni di contribuzione<sup>4</sup>;
- pensione di vecchiaia anticipata: 42 e 10<sup>5</sup> mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne.

Inoltre, il lavoratore, i cui contributi previdenziali non sono sufficienti per acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica italiana autonoma, è tutelato dalla disposizione contenuta nella legge n. 189 del 2002. Tale legge prevede la corresponsione di una rendita, calcolata con il sistema contributivo, al momento in cui la persona (con anzianità contributiva dal 1/1/96) raggiunga l'età prevista per la concessione dell'assegno sociale (attualmente equiparata all'età di vecchiaia), a condizione che l'interessato torni nel Paese di origine.

Nello sviluppo degli oneri è stato anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate a legislazione attuale.

In assenza di un accordo, la previsione del numero dei beneficiari e degli oneri pensionistici determinati dall'applicazione dei requisiti vigenti e dalla norma della legge n. 189 del 2002, in base alle ipotesi esposte, sono quelli riportati nella tavola 3.1 che segue:

---

<sup>3</sup> Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita.

<sup>4</sup> Per gli assicurati appartenenti al sistema contributivo puro è richiesta l'ulteriore condizione che la pensione risulti maggiore dell'assegno sociale. Per gli stessi assicurati inoltre è prevista la liquidazione della pensione, con qualsiasi importo, a 71 anni (da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita) con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva.

<sup>5</sup> Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2027.

**Tavola 3.1 – Numero di beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini della Repubblica di Moldova con permesso di soggiorno e dei nati in Moldova con cittadinanza comunitaria in assenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero			Importi complessivi annui (milioni di euro)			
	Totale pensioni	Rendita ex 189/2002	Complesso	Pensioni	Costo integr. one al minimo	Rendita ex 189/2002	Complesso
2025	296	499	795	2,4	0,0	1,0	3,4
2026	598	749	1.347	5,5	0,0	1,6	7,1
2027	1.076	990	2.067	10,4	0,0	2,3	12,7
2028	3.375	1.206	4.581	23,2	0,1	3,0	26,3
2029	3.798	1.194	4.992	32,9	0,1	3,3	36,3
2030	6.419	1.388	7.807	54,5	0,1	4,0	58,6
2031	9.374	1.544	10.918	80,0	0,2	4,6	84,8
2032	12.464	1.700	14.164	109,6	0,2	5,3	115,1
2033	15.723	1.810	17.533	142,5	0,2	5,7	148,4
2034	18.905	1.943	20.847	177,6	0,2	6,3	184,1

*Onere derivante dall'applicazione dell'accordo*

L'eventuale entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova modificherebbe gli oneri esposti nella tavola 3.1; infatti il cittadino della Repubblica di Moldova potrebbe far valere, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica in Italia, l'anzianità contributiva maturata nel Paese di origine, a condizione di poter vantare almeno un anno di contribuzione.

In via prudenziale si è anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate in totalizzazione qualora essi mantenessero, una volta in pensione, la residenza in Italia. A tale proposito si è ipotizzato che tutti i cittadini della Repubblica di Moldova, che percepiscono l'integrazione al trattamento minimo, mantengano la residenza in Italia.

In seguito alla stipula dell'accordo, la previsione del numero dei beneficiari e degli oneri pensionistici, che deriverebbero dalla possibilità di raggiungere i requisiti vigenti anche tramite totalizzazione, sono quelli riportati nella tavola 3.2 che segue. Si è tenuto conto anche degli oneri relativi a coloro che continueranno a beneficiare dalla norma della legge n. 189 del 2002.

**Tavola 3.2 – Numero di beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini della Repubblica di Moldova con permesso di soggiorno e dei nati in Moldova con cittadinanza comunitaria in presenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero			Importi complessivi annui (milioni di euro)			
	Totale pensioni	Rendita ex 189/2002	Complesso	Pensioni	Costo integr. one al minimo	Rendita ex 189/2002	Complesso
2025	978	441	1.419	5,5	1,9	0,8	8,2
2026	1.579	640	2.220	10,2	2,9	1,3	14,4
2027	2.319	840	3.159	16,7	3,7	1,8	22,2
2028	5.104	1.014	6.118	30,5	4,6	2,3	37,4
2029	5.545	1.004	6.549	40,4	4,6	2,5	47,5
2030	8.721	1.167	9.888	63,2	5,2	3,0	71,4
2031	12.311	1.295	13.606	90,4	5,5	3,5	99,4
2032	15.902	1.426	17.328	120,5	6,0	3,9	130,4
2033	19.587	1.517	21.104	153,2	6,5	4,3	164,0
2034	23.191	1.624	24.815	188,5	7,0	4,8	200,3

La seguente tavola 3.3 riassume il maggior numero dei beneficiari e il maggior onere derivante dall'applicazione dell'accordo.

<b>Tavola 3.3 – Maggior numero beneficiari e maggiori oneri pensionistici derivanti dall'applicazione dell'Accordo</b> (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (importi in milioni di euro)			
Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri	Di cui integrazione al minimo
2025	624	-4,8	-1,9
2026	872	-7,3	-2,9
2027	1.093	-9,5	-3,7
2028	1.537	-11,1	-4,5
2029	1.557	-11,2	-4,5
2030	2.081	-12,8	-5,1
2031	2.688	-14,6	-5,3
2032	3.164	-15,3	-5,8
2033	3.571	-15,6	-6,3
2034	3.968	-16,2	-6,8

Durante l'esame al Senato<sup>6</sup>, il Governo ha integrato i dati relativi alle anzianità contributive, relativi alla platea dei beneficiari, nella tabella a seguire:

<sup>6</sup> Cfr. la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 21 gennaio 2025.

<b>Distribuzione per classe d'età dei cittadini della Repubblica di Moldova con permesso di soggiorno e nei nati in Moldova con cittadinanza comunitaria, che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni, con indicazione del numero medio di settimane di contribuzione in Italia (Dati riferiti al 2022)</b>		
<b>Classi di età</b>	<b>Maschi e femmine</b>	<b>Numero medio settimane contributive in Italia</b>
15-19	1.948	23
20-24	11.582	81
25-29	22.050	166
30-34	31.156	238
35-39	39.354	302
40-44	37.404	376
45-49	32.708	429
50-54	26.517	457
55-59	24.071	478
60-64	23.768	492
65 e oltre	20.875	458

Con riferimento al possibile effetto incentivante derivante dall'applicazione della norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età l'Italia, al fine di completare la propria carriera lavorativa, il Governo ha fatto presente che nella RT non si è tenuto conto di tale ipotesi; infatti, il numero di persone eventualmente interessate si ritiene possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbe avere interesse a anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Il Governo ha altresì confermato che la platea dei soggetti interessati può considerarsi a regime dal 2034, con costi anche essi a regime.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l'erogazione delle prestazioni di natura pensionistica nei rapporti tra Italia e Moldova. In particolare, in base all'Accordo, viene previsto il principio della totalizzazione, in base al quale - ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di natura pensionistica - i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, sono totalizzati, se necessario, con gli analoghi periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non si sovrappongano. Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei

periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dallo stesso applicata. Viceversa, se il lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di un solo Stato per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituto competente applica la totalizzazione. Inoltre, se uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica. È altresì prevista la condizione che il lavoratore abbia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno, nonché il requisito della residenza sul territorio che eroga l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce la metodologia, gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame, non esplicitando tuttavia i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto approssimativamente sulla base delle tabelle fornite dalla medesima RT.

L'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, dalla legge n. 189 del 2002, prevede che, salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conservi i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e possa goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo.

Si osserva, altresì, che gli oneri connessi all'entrata in vigore dell'Accordo corrispondono alla differenza tra quelli complessivi stimati a seguito di detta entrata in vigore e quelli attualmente previsti a legislazione vigente.

Dal confronto delle tabelle riportate dalla RT emerge che parte degli oneri deriva dall'incremento del numero delle pensioni riconosciute, dovuto alla totalizzazione dei periodi

contributivi consentita dall'Accordo, non compensato dai risparmi originati dalla contestuale riduzione del numero delle rendite erogate *ex lege* n. 189 del 2002. L'altra parte degli oneri è invece determinata dall'innalzamento delle integrazioni al reddito, in base all'ipotesi prudenziale utilizzata dalla RT, che tutti i cittadini della Repubblica di Moldova aventi diritto all'integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia, condizione esplicitamente richiesta in base all'articolo 2 dell'Accordo. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Per altro, durante l'esame al Senato<sup>7</sup>, il Governo, con riferimento al possibile effetto incentivante derivante dall'applicazione della norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età l'Italia, al fine di completare la propria carriera lavorativa, ha fatto presente che nella RT non si è tenuto conto di tale ipotesi; infatti, il numero di persone eventualmente interessate si ritiene possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbe avere interesse a anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Inoltre, si ricorda che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini saranno tuttavia presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

L'Accordo non dà comunque diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

In proposito non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute, ad esempio, negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia (ratificato con la legge n. 35 del 2015), tra Italia e Israele (ratificato con la legge n. 98 del 2015), nonché nell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania (ratificato con la legge n. 29 del 2025).

Infine, si osserva che, poiché la RT ipotizza, ai fini della quantificazione degli oneri, come data di entrata in vigore del provvedimento il 1° gennaio 2025, ossia una decorrenza ormai

---

<sup>7</sup> *Cfr.* la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 21 gennaio 2025.

superata, dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza, come già rilevato nelle considerazioni espresse in merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

#### **ARTICOLI da 15 a 24, ARTICOLO 26 e ARTICOLI 28 e 29 dell'Accordo** **Disposizioni diverse**

**Le norme** prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo stesso (articolo 15);
- le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su tutti i provvedimenti assunti per l'applicazione dell'Accordo, sulle difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che ne interessino l'applicazione (articolo 16);
- l'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo, potendosi avvalere dei mezzi istruttori nell'altro Stato per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari. I soggetti di collegamento italiani che collaborano all'applicazione dell'accordo lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli accertamenti e i controlli sanitari che riguardano persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato devono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituto competente e a carico di questo. Nell'intesa amministrativa di cui all'articolo 15 sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi (articolo 17);
- le Autorità diplomatiche e consolari di uno Stato possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituti competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro per ottenere informazioni utili alla tutela dei propri cittadini (articolo 18);
- qualora la legislazione di uno Stato preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro Stato. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere

- presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituti competenti e Organismi di collegamento di uno Stato, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dai corrispondenti soggetti dell'altro Stato (articolo 19);
- le Autorità competenti designano degli organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra gli Istituti competenti dei rispettivi Stati. Le Autorità, gli Istituti competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione dell'Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese (articoli 20-22);
  - il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altro Stato dovrà essere effettuato nella valuta dello Stato che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione dallo stesso applicata. I tassi di cambio di riferimento sono per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia e per la Moldova, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione (articolo 23);
  - qualora l'Istituto di uno Stato abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all'Istituto dell'altro Stato di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituto incaricato del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituto creditore (articolo 24);
  - l'entrata in vigore dell'Accordo, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all'acquisto di efficacia dell'Intesa amministrativa. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, cesserà di esplicare i propri effetti (articolo 26).

Si ricorda che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021 è stato ratificato dalla legge n. 94 del 2023. In particolare, l'articolo 4 prevede l'"esportabilità" delle prestazioni oggetto dell'Accordo (per l'Italia, prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria gestite dall'INPS, le rendite in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché le prestazioni di

sicurezza sociale che sostituiscono o integrano quelle descritte); per i beneficiari di dette prestazioni, quindi, non si applicano le eventuali disposizioni italiane o moldave che limitano il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che hanno la residenza o la dimora nel territorio dell'altra Parte.

La relativa RT chiarisce preliminarmente che l'Accordo non crea obblighi giuridici per l'Italia da cui derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, avendo come scopo essenziale quello di permettere agli istituti moldavi di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche. Da parte italiana, invece, non vi è alcun impatto sulla legislazione nazionale, in ragione del fatto che le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'Accordo, sono già esportabili ai sensi dell'ordinamento italiano.

- le controversie afferenti all'interpretazione dell'Accordo si risolvono tramite consultazioni amichevoli tra le Parti (articolo 28);
- le Parti possono emendare l'Accordo per iscritto e gli emendamenti entrano in vigore con la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 29).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- relativamente agli articoli 15 (intesa amministrativa), 20 (Organismi di collegamento), 23 (pagamento delle prestazioni), 24 (recuperi), 26 (entrata in vigore), 28 (risoluzione delle controversie) e 29 (emendamenti), dall'applicazione delle disposizioni, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari;
- relativamente agli articoli 16 (scambio di informazioni), 17 (collaborazione amministrativa), 18 (assistenza diplomatica e consolare), 21 (domande, dichiarazioni e ricorsi) e 22 (corrispondenza tra Autorità, Istituti e Organismi di collegamento), dall'applicazione delle disposizioni non derivano oneri finanziari in quanto le Parti svolgeranno i compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 19, le disposizioni sanciscono il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, esenzione dal visto di legalizzazione ed il mutuo riconoscimento delle attestazioni di autenticità di un certificato o di un documento. Dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari. L'esenzione da legalizzazione non comporta minori entrate, per le ragioni che seguono:

- a) l'Italia e la Moldova sono parti della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille e quindi attualmente il riconoscimento di atti pubblici moldavi non comporta introiti a

titolo di legalizzazione consolare, in quanto detta legalizzazione è sostituita dall'apostille;

b) anche se la Moldova non aderisse a detta Convenzione internazionale, l'accordo di sicurezza sociale comporta l'instaurazione di nuove situazioni giuridiche soggettive rispetto a quelle sussistenti in base alla legislazione vigente. Pertanto, lo scambio di atti pubblici tra le due parti che si genera in applicazione dell'accordo non si sarebbe generato in assenza del medesimo. Quindi, anche se la Moldova non fosse parte della Convenzione sull'apostille, gli eventuali maggiori introiti da legalizzazioni deriverebbero da un flusso documentale creato dall'Accordo in esame. Se detto Accordo non entrasse in vigore, non ci sarebbe il flusso documentale aggiuntivo e quindi non si genererebbe il gettito delle percezioni consolari per la legalizzazione. L'esenzione da legalizzazione pertanto si configura, sul piano degli introiti consolari, solo come una rinuncia a maggiore gettito e, come tale, non comporta una minore entrata per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di disposizioni volte all'applicazione dell'Accordo.

Riguardo alle misure relative alla collaborazione amministrativa (articolo 17), si prevede che i soggetti di collegamento italiani lo facciano nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli accertamenti e i controlli sanitari, che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato, debbono essere disposti dall'istituto del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituto competente e a carico di questo. Nell'intesa amministrativa sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

Al riguardo, appare utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le modalità di rimborso siano idonee ad escludere l'eventualità che possano determinarsi effetti apprezzabili di cassa rispetto agli andamenti di spesa già scontati sui saldi di finanza pubblica in base alla legislazione vigente.

Inoltre, si prevede l'esenzione reciproca tra le Parti da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo (articolo 19). Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbono essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. La RT afferma che l'esenzione da legalizzazione non comporta minori entrate sia perché i due Stati hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille, sia perché l'assenza di introiti si verrebbe a configurare come rinuncia a maggior gettito. Al riguardo, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Infine, non si formulano osservazioni sugli articoli agli articoli 15 (intesa amministrativa), 16 (scambio di informazioni), 18 (assistenza diplomatica e consolare), 20 (Organismi di collegamento), 21 (domande, dichiarazioni e ricorsi), 22 (corrispondenza tra Autorità, Istituti e Organismi di collegamento), 23 (modalità di pagamento delle prestazioni), 24 (recuperi), 26 (entrata in vigore), 28 (risoluzione delle controversie) e 29 (emendabilità dell'Accordo), tenuto conto sia della natura sostanzialmente ordinamentale delle relative disposizioni, sia del fatto che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla RT.

#### **ARTICOLO 25 e CLAUSOLE III e IV dell'Allegato 1 dell'Accordo Protezione dei dati personali**

Le norme prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, sia mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 del presente Accordo.

In particolare, nell'ambito dell'Allegato 1 si prevede che:

- ciascuna Istituto metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata (Clausola III, paragrafo 4, dell'Allegato 1).

Le suddette misure includeranno adeguate adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, inclusi la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti;

- ciascuna Autorità adotti misure appropriate affinché, su richiesta di un interessato, possa: confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, eventualmente, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso. Un istituto può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva. Ciascun istituto può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità (Clausola III, paragrafo 5 dell'Allegato 1);
- la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole sia assicurata dalle Autorità di controllo (per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali) che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia (Clausola IV, paragrafi 1 e 2).

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo 25 dell'Accordo, afferma che le disposizioni stabiliscono il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato I, che è parte integrante dell'accordo e che contiene le norme per lo scambio dei dati personali. Dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo, viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Accordo in esame. Nell'ambito dell'Allegato 1 si prevede che ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguati adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. L'Autorità può prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi delle richieste formulate dagli interessati o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva. Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità.

In proposito, la RT riferita all'articolo 25 dell'Accordo afferma che dall'applicazione della disposizione, a carattere ordinamentale, non derivano oneri finanziari. Al riguardo, appare utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che il Garante per la protezione dei dati personali - soggetto incluso nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - che dovrà assicurare per l'Italia la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato con periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole stesse e della loro efficacia, possa svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la RT riferita all'AC 1916, recante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 29 e al connesso Allegato, sostanzialmente identiche a

quelle in esame, precisa che le misure ivi previste sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall'INPS, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, e che, pertanto si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente.